

REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 45, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è menzionato come "Codice".

CAPO I

Art. 1 Criteri generali di attribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche

1. Le parti riconoscono che è competenza della contrattazione decentrata integrativa definire i criteri generali per l'attribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche, in base:
 - a. all'articolo 7, comma 4, lettera ag), Ccnl 23.02.2026, ai sensi del quale sono materia di contrattazione "i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva";
 - b. all'articolo 1, comma 4, lettera b), del d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per *"attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva"*.
2. I criteri generali per l'attribuzione degli incentivi sono i seguenti:
 - a. possono essere attribuiti gli incentivi esclusivamente ai dipendenti che con atto formale siano incaricati di svolgere le funzioni individuate nell'allegato I.10 del Codice; si specifica che dette funzioni non sono connesse al possesso del profilo professionale "tecnico" bensì alla concreta esplicazione di attività tecniche legate alla procedura contrattuale, anche se esplicata da collaboratori amministrativi;
 - b. gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali ad esclusione del contributo fiscale IRAP a carico dell'amministrazione;
 - c. la quantificazione degli incentivi viene effettuata in relazione ai seguenti elementi:
 - i. complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica;
 - ii. competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - iii. tipologia di incarichi svolti dai tecnici;
 - d. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dagli articoli a seguire;
 - e. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

CAPO II

Principi generali

Art. 2 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. L'incentivo di cui al presente regolamento è riconosciuto per le attività ricadenti nell'ambito delle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, disciplinato dall'art. 45 del Codice e dal presente regolamento.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri

previdenziali, assistenziali con esclusione del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui al successivo Capo III.

3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 9, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente regolamento.

Art. 3 Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e al personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del procedimento - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - coordinamento dei flussi informativi;
 - il personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti.

Art. 4 Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione, laddove possibile, e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui al successivo Capo III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite relazioni riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 14.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 5 Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 9.

Art. 6 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro € 150.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi, in assenza delle condizioni di cui all'art. 10, comma 2;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta;
 - f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 7 Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 3, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.
4. L'ammontare dell'incentivo equivalente alla differenza tra l'incentivo complessivo e l'incentivo riconosciuto alla centrale di committenza è ripartito al personale dell'Ente secondo le percentuali di cui all'art. 10.

Art. 8 Esternalizzazione delle attività

1. Nel caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività ricomprese nel perimetro del seguente regolamento, la quota parte corrispondente non verrà destinata ai dipendenti e costituirà economia per l'Ente.

Art. 9 Quota del 20 per cento

1. Le quota del 20% delle risorse finanziarie del fondo incentivante le funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinata ad una serie di utilizzi, specificati ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023. In particolare:
 - per acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione come la modulazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e miglioramento della capacità di spesa, l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

2. La quota del 20% di cui al comma 1 è incrementata da:
- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 5, comma 1;
 - la quota parte dell'incentivo non riconosciuta oppure oggetto di riduzione ai sensi degli artt. 12 e 13;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

CAPO III

Ripartizione delle risorse

Art. 10 Graduazione della misura incentivante

1. Gli incarichi possono anche essere attribuiti al medesimo dipendente, che quindi può cumularli.
2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti solo nel caso in cui ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
 - a) sia stato nominato il direttore dell'esecuzione;
 - b) l'importo dell'appalto sia superiore a euro 500.000 oppure, anche se inferiore a euro 500.000, l'appalto abbia ad oggetto servizi di particolare importanza così come previsto ai sensi dell'art. 32 dell'allegato II.14 del d.lgs.36/2023.
3. La percentuale indicata nella tabella a seguire è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
4. Nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle indicate in tabella, le relative percentuali costituiscono economia, senza pertanto che la corrispondente somma possa andare a maggiorare i compensi già stabiliti per il personale costituente il gruppo di lavoro.

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per appalto per affidamento lavori

LAVORO	
Incarico	Peso % sul totale del fondo incentivi
- programmazione della spesa per investimenti;	2,00%
- responsabile unico del progetto;	17,00%
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	11,00%
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;	7,00%
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;	7,00%
- redazione del progetto esecutivo;	7,00%
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;	4,00%
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;	5,00%

- predisposizione dei documenti di gara;	6,00%
- direzione dei lavori;	9,00%
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);	6,00%
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;	5,00%
- collaudo tecnico-amministrativo;	5,00%
- regolare esecuzione;	3,00%
- verifica di conformità;	3,00%
- collaudo statico (ove necessario).	3,00%
- coordinamento dei flussi informativi	-----
TOTALE	100,00%

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per appalto per affidamento servizi e forniture

SERVIZI

Incarico	Peso % sul totale del fondo incentivi
- programmazione della spesa per investimenti;	2,00%
- responsabile unico del progetto;	30,00%
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);	20,00%
- redazione del progetto (livello unico);	17,00%
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;	4,00%
- predisposizione dei documenti di gara;	6,00%
- direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo;	9,00%
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;	3,00%
- collaudo tecnico-amministrativo;	3,00%
- regolare esecuzione	3,00%
- verifica di conformità	3,00%
- coordinamento flussi informativi	-----
TOTALE	100,00%

5. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 36/2023 è così graduata in ragione dell'importo dell'opera o del lavoro posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza e della manodopera, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.

IMPORTO A SCAGLIONI	QUOTA DA DESTINARE AL FONDO
Da 150.000 € fino a 600.000 €	2,00%
Da 600.001 € fino a 1.200.000 €	1,80%
Da 1.200.001 € fino a 1.800.000 €	1,00%
Da 1.800.001 € fino a soglia europea	0,70%
Oltre soglia europea	0,50%

6. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 36/2023 è così graduata in ragione dell'importo di servizi, forniture, concorsi di progettazione, servizi sociali e assimilabili posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza e della manodopera, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.

IMPORTO A SCAGLIONI	QUOTA DA DESTINARE AL FONDO
Da 140.000 € fino a € 700.000 €	2,00%
700.001 € fino a 1.100.000 €	1,80%
Dal 1.100.001 € e oltre	1,40%

CAPO IV **Norme comuni**

Art. 11 Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella.
2. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicitati nella relazione di cui al successivo art. 14.

Art. 12 Riduzione dell'incentivo

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i dipendenti che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza o per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico e, fatte salve le eventuali responsabilità disciplinari, amministrative o contabili.

2. Nel caso in cui il RUP o il direttore dei lavori/dell'esecuzione si avvalgano di esperti esterni in qualità di supporto, si opera una riduzione del 50% dell'incentivo ad essi spettante per le attività svolte dalle suddette figure esterne.
3. Nel caso di ritardi nell'espletamento delle funzioni tecniche assegnate, imputabili ai dipendenti incaricati, rispetto ai tempi previsti negli strumenti di programmazione dell'Ente, si applica la riduzione, disciplinata dall'art. 13, da un minimo del 10% ad un massimo del 50% della quota spettante,.
4. L'accertamento dei casi previsti nei commi precedenti viene effettuato dal Segretario Generale, nell'ambito della sua attività di controllo. A tal fine, il Segretario invia apposita e motivata segnalazione scritta al Responsabile di Settore competente per la liquidazione dell'incentivo.

Art. 13 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non viene corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile Unico del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 14 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è disposta con atto del responsabile competente previa predisposizione di una relazione con cui accerta e attesta la prestazione effettuata dal dipendente, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante e determina gli importi spettanti sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.

2. La relazione di cui al comma precedente deve contenere, inoltre, per ogni opera, lavoro, servizio o fornitura la descrizione:

- del tipo di attività assegnata/da svolgere da ciascuna unità di personale;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi.

3. L'incentivo viene ripartito, liquidato ed erogato secondo le seguenti modalità:

- per gli appalti di lavori, la corresponsione dell'incentivo viene effettuata a) in misura integrale dopo la stipula del contratto con riferimento alle attività che si esauriscono con la stipula del contratto b) nella misura del 30% dopo la stipula del contratto con riferimento alle attività che proseguono fino alla conclusione dei lavori; il restante 70% viene erogato su base annuale in relazione agli stati di avanzamento maturati. L'ultima quota del 70% viene erogata a seguito del certificato di regolare esecuzione, con eventuale conguaglio c) con riferimento alle attività che hanno inizio dopo la stipula del contratto (per. es. direttore lavori) su base annuale in relazione agli stati di avanzamento maturati;

- per gli appalti di servizi e forniture, la corresponsione dell'incentivo viene effettuata a) in misura integrale dopo la stipula del contratto con riferimento alle attività che si esauriscono con la stipula del contratto b) nella misura del 30% dopo la stipula del contratto con riferimento alle attività che proseguono fino alla conclusione del servizio o della fornitura; il restante 70% viene erogato su base annuale in relazione agli stati di avanzamento effettivamente maturati. L'ultima quota del 70% viene erogata a seguito del certificato di regolare esecuzione, con eventuale conguaglio c) con riferimento alle attività che hanno inizio dopo la stipula del contratto (per. es. direttore dell'esecuzione) su base annuale in relazione agli stati di avanzamento maturati.

5. Nel caso in cui il Responsabile dell'Area sia direttamente interessato alla ripartizione del fondo, la corresponsione dell'incentivo al medesimo viene disposta con atto del Segretario comunale, in applicazione dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 in tema di "Conflitto di interessi". La corresponsione dell'incentivo nei confronti degli altri dipendenti resta in capo al Responsabile.

6. Ultimate le verifiche del Responsabile competente o del Segretario comunale, in seguito all'adozione del relativo atto di liquidazione, verrà data comunicazione alla ragioneria affinché proceda al pagamento.